REGOLAMENTO (CEE) N. 2905/74 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 1974

che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese [1] è stato firmato il 22 luglio 1972;

considerando che gli articoli 2 e 3 di questo accordo stabiliscono la progressiva soppressione dei dazi doganali per i prodotti ai quali esso si applica; che, in deroga a questi articoli, gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 allegato all'accordo stabiliscono che per le importazioni di taluni prodotti enumerati nell'allegato B del protocollo il beneficio della riduzione dei dazi è limitato a dei massimali indicativi al di sopra dei quali possano essere ristabiliti i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi; che per l'applicazione di questa ultima disposizione è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione originari del Portogallo; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto;

considerando che per i prodotti ai quali si applica, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'accordo, il ritmo normale di soppressione dei dazi doganali, è opportuno seguire l'evoluzione delle importazioni; che a tale fine si deve permettere alla Comunità di prevedere, se del caso, idonee misure onde evitare qualsiasi danno all'industria comunitaria e che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975, vengono sottoposte ad una sorveglianza comunitaria le importazioni dei prodotti originari del Portogallo che, ai sensi degli articoli 1 e 2 e dell'allegato B del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, sono oggetto di massimali indicativi annui.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono indicati nell'allegato I.

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo di cui al paragrafo 1.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è costatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

[1] GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 10.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire, mediante regolamento, e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali di cui all'articolo 2, paragrafo 7 del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 2

Nel periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975 le importazioni dei prodotti di cui all'allegato II, originari del Portogallo, sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni di detti prodotti; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JARROT

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETTA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1975

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
I P 1	45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	45.02 - tutti i nn.	1 354
I P 2	45.03	Lavori di sughero naturale	45.03 - tutti i nn.	11 139
I P 3	45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato	45.04 - tutti i nn.	12 108
I P 4	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	55.05 - tutti i nn.	8 883
I P 5	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco	56.07 - tutti i nn.	2 515
I P 6	57.10	Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03	57.10 - tutti i nn.	4 168
I P 7	59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati	59.04 - tutti i nn.	8 893
I P 8	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	60.04 - tutti i nn.	3 176
I P 9	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata	60.05 - tutti i nn.	766
I P 10	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	61.01 - tutti i nn.	961
I P 11	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini	61.02 - tutti i nn.	294
I P 12	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	61.03 - tutti i nn.	1 113
I P 13	61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini	61.04 - tutti i nn.	94

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe
1	2	3	4
II P 1	44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	44.15 - tutti i nn.
II P 2	44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	44.18 - tutti i nn.
II P 3	48.09	Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili	48.09 - tutti i nn.
II P 4	55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	55.08 - tutti i nn.
II P 5	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto	56.05 - tutti i nn.
II P 6	57.06	Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03	57.06 - tutti i nn.
II P 7	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	62.02 - tutti i nn.
	62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio:	
II P 8		A. di tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03	62.03-11, 13, 15, 17
		B. di tessuti di altre materie tessili:	
II P 9		II. altri	62.03-95, 96, 97, 98
II P 10	68.01	Blocchetti e lastre per pavimentazione, bordi di marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia	68.01 - tutti i nn.
II P 11	68.03	Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata	68.03 - tutti i nn.